



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZIONE II CIVILE – FALLIMENTI

Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ /2020 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
dott. Sergio Rossetti	Giudice
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

(c.f. \_\_\_\_\_), in proprio

Opponente

**contro**

\_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliata in via \_\_\_\_\_, Viale \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende come da procura in atti

Opposto

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

Il presente giudizio trae origine dalla **domanda di ammissione stato passivo** ex art. 101 l.f. presentata in data 31/05/2019 da \_\_\_\_\_ a titolo di compensi professionali, per l'attività difensiva svolta in favore della procedura su incarico del commissario straordinario, con la quale il ricorrente ha chiesto:

“A) in via principale, per:

(i) quanto al giudizio di appello: **euro** \_\_\_\_\_ in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; nonché euro \_\_\_\_\_ relativi all'IVA, euro \_\_\_\_\_ relativi alla CPA, euro \_\_\_\_\_ per il rimborso per spese forfettarie al 15% ed **euro** \_\_\_\_\_ a titolo di rimborso delle spese esenti (relative al contributo unificato per il giudizio di appello, interamente anticipato dallo scrivente) in prededuzione con collocazione chirografaria (importi tutti richiesti al lordo della ritenuta d'acconto);

(ii) quanto al giudizio dinanzi al Tribunale: **euro** \_\_\_\_\_ in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; nonché euro \_\_\_\_\_ relativi all'IVA, euro \_\_\_\_\_ relativi alla CPA, euro \_\_\_\_\_ per il rimborso per spese forfettarie al 15% in prededuzione con collocazione

*chirografaria (importi tutti richiesti al lordo della ritenuta d'acconto);*

*(iii) in subordine, per i differenti importi che saranno ritenuti di giustizia;*

*(iv) il tutto da maggiorarsi degli interessi legali sino alla data del pagamento, anch'essi in prededuzione ex art. 111-bis, comma 3, l. fall.;*

*B) in via di stretto subordine, per:*

*(i) quanto al giudizio di appello: euro , ; in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; nonché euro relativi all'IVA, euro ; relativi alla CPA, euro per il rimborso per spese forfettarie al 15% ed euro . a titolo di rimborso delle spese esenti (relative al contributo unificato per il giudizio di appello, interamente anticipato dallo scrivente) in prededuzione con collocazione chirografaria (importi tutti richiesti al lordo della ritenuta d'acconto);*

*(ii) quanto al giudizio dinanzi al Tribunale: euro . , , in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; nonché euro relativi all'IVA, euro relativi alla CPA, euro . per il rimborso per spese forfettarie al 15% in prededuzione con collocazione chirografaria (importi tutti richiesti al lordo della ritenuta d'acconto);*

*(iii) in subordine, per i differenti importi che saranno ritenuti di giustizia;*

*(iv) il tutto da maggiorarsi degli interessi legali sino alla data del pagamento, anch'essi in prededuzione ex art. 111-bis, comma 3, l. fall."*

In particolare il ricorrente ha dedotto quanto segue:

- le pretese " traggono la propria origine dagli incarichi conferiti dal Commissario Straordinario al sottoscritto (e disgiuntamente anche al ) e all'avv. ), nel mese di febbraio 2016, di rappresentare, difendere ed assistere la .. nel giudizio di appello avverso la sentenza n. . /2016 del Tribunale di Milano (...) e nel secondo "filone" del giudizio di primo grado (r.g. num. /2012)" (domanda di ammissione pag. 1);
- non è stato all'epoca pattuito un compenso predeterminato, né tanto meno un importo massimo del medesimo;
- la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività svolta viene presentata con il presente procedimento, in quanto nella procedura di amministrazione straordinaria non è previsto uno specifico procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti di nomina commissariale;
- per quanto concerne il perimetro dell'incarico "lo scrivente ha svolto la stragrande maggioranza dell'attività giudiziale e stragiudiziale, di talché i codifensori della hanno accettato di ricevere dall'esponente la somma di euro . ciascuno (o il minor ammontare che dovesse risultare disponibile tenuto conto di quanto verrà riconosciuto allo scrivente e delle risorse dell'Amministrazione Straordinaria), allorché verranno corrisposti gli importi di cui in questa sede si chiede il pagamento. In questa prospettiva, la presente insinuazione viene presentata anche nell'interesse del , e dell'.

- (cfr. domanda di ammissione pag. 3 e 4);
- con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2012, la (con il patrocinio di un diverso collegio difensivo) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano gli ex componenti dei propri organi gestori e di controllo<sup>1</sup> per il risarcimento dei danni cagionati alla società e ai suoi creditori a seguito di un'articolata serie di omissioni (**proc. n. /2012 RG**);
  - con **sentenza n. /2016 RG pubblicata in data 10 febbraio 2016** (cfr. doc. 3) il Tribunale di Milano *"pronunciandosi sulla "prima" (vale a dire la ritardata iscrizione della qualità di socio unico nella partecipata ( ), "seconda" (la ideazione e realizzazione della scissione c.d. "distrattiva"), "quinta" (causazione del "danno ambientale"), "ottava" (la presentazione del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.), nonché, sia pure nei limiti delle posizioni dei soli signori e "quarta" condotta (indebita prosecuzione dell'attività d'impresa in seguito alla perdita del capitale sociale) – ha rigettato tutte le domande risarcitorie formulate dalla Procedura"* (cfr. domanda di ammissione pag. 7), provvedendo con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria onde consentire i necessari approfondimenti di natura tecnico-contabile in relazione alle ulteriori condotte oggetto di censura (la "terza", la "quarta", la "sesta" e la "settima");
  - la citata sentenza ha altresì condannato la procedura a rifondere ingenti spese di lite pari alla somma complessiva di euro (comprensivo degli accessori di legge);
  - il commissario ha revocato il mandato ai precedenti difensori e ha conferito l'incarico *"(cui si sono affiancati il, e )"* (cfr. domanda di ammissione pag. 9) di predisporre l'atto di appello avverso la sentenza;
  - il ricorrente *"nell'arco di appena due settimane dall'assunzione dell'incarico (...) ha provveduto: a) alla disamina della Sentenza (che consta di n. 157 pagine), degli atti e dei numerosi documenti già depositati dalla e di quelli presentati da tutte (circa sessanta) le parti originarie; b) alla predisposizione di un parere prodromico alla notificazione dell'atto di appello (doc. 4); c) alla redazione del corposo atto di citazione in appello, che si compone di n. 208 pagine (doc. 5)"*(domanda di ammissione pag. 9);
  - con di atto di citazione notificato in data 14 marzo 2016 la: ha proposto appello avverso la sentenza n. /2016 cit. (**proc. n. /2016 RG**);
  - con autonomo atto di citazione, anche il ) ;
- hanno parimenti proposto appello avverso la sentenza n. cit. (**proc. n. /2016 RG**), e con comparsa del 23 giugno 2016 la: si è costituita nel suddetto giudizio;

<sup>1</sup> *"unitamente all' (in seguito fusa per incorporazione nella. ) alla , alla di quest'ultima (il, e il, , oltre al e ad alcuni fra gli ex amministratori e sindaci già chiamato in giudizio in qualità di amministratore della. )"* (cfr. domanda di ammissione pag. 5).

- con ordinanza pubblicata in data 21 ottobre 2016 la CdA ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza;
- con ordinanza del 23 gennaio 2019 la Corte d'Appello ha ravvisato l'opportunità di separare i giudizi, così suddividendo i vari convenuti in altrettanti gruppi:
  1. *le cause promosse cumulativamente nei confronti di una parte degli appellati (Gruppo 1) hanno mantenuto gli stessi numeri di ruolo (proc. riuniti n. /2016 RG e /2016 RG) (domanda di ammissione pag. 11);*
  2. *le cause promosse cumulativamente nei confronti di un'altra parte degli appellati (Gruppo 2) è stato assegnato un nuovo numero di ruolo (proc. n. /2019 RG) (domanda di ammissione pag. 11);*
  3. *le cause promosse cumulativamente nei confronti della restante parte degli appellati (Gruppo 3), è stato assegnato un nuovo numero di ruolo (proc. n. /2019 RG) (domanda di ammissione pag. 11);*
- con riferimento ai soggetti inseriti nel Gruppo 1, con sentenza n. /2019 la Corte d'Appello<sup>2</sup> ha dichiarato **l'estinzione del giudizio**;
- allo stesso modo con riferimento ai soggetti inseriti nel Gruppo 2 la Corte d'Appello<sup>3</sup> "è in procinto di emanare la sentenza che dichiara **l'estinzione del giudizio**, sempre limitatamente ai predetti appellati e a spese compensate.;
- la CdA, grazie all'intermediazione del ricorrente, ha altresì definito la controversia insorta anche con ulteriori appellati (non indicati nella sentenza n. /2019 e in quella emananda con riferimento agli appellati del Gruppo 2)<sup>4</sup>;
- il giudizio di appello risulta attualmente pendente, per quanto riguarda la CdA, "soltanto nei confronti di nove convenuti (n. 26 convenuti)";
- *nonché, in punto spese,* (domanda di ammissione pag. 13);
- quanto al giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, lo stesso è proseguito nei confronti di n. 26 convenuti<sup>5</sup>; il Giudice Istruttore ha nominato un collegio di Consulenti Tecnici d'Ufficio, i quali

<sup>2</sup> "preso atto della definizione della lite tra [ ] e gli appellati [ ]"

(cir. domanda di ammissione pag. 12)

<sup>3</sup> "preso atto della definizione della lite tra la [ ]"

(cir. domanda di ammissione pag. 12)

<sup>4</sup> "in particolare, con [ ]"

(domanda di ammissione pag. 13)

hanno depositato l'elaborato peritale e “a fronte delle transazioni perfezionate/perfezionande, il giudizio risulta ora pendente nei soli confronti dei convenuti:

- *\_\_\_\_\_ (domanda di ammissione pag. 14);*
- *“l'attività prestata dallo scrivente nell'ambito dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Milano (giudizi riuniti n. \_\_\_\_\_ 2016 RG e n. \_\_\_\_\_ 2016 RG nonché i giudizi n. \_\_\_\_\_ 2019 RG e n. \_\_\_\_\_ 2019 RG) è consistita (..) nello studio della controversia; nella predisposizione di un parere prodromico alla notificazione dell'atto di appello, che consta di n. 45 pagine (doc. 4); nella predisposizione dell'atto di citazione in appello, che consta di n. 208 pagine (doc. 5); nella predisposizione della comparsa di costituzione e risposta, che consta di n. 88 pagine (doc. 7) nell'appello promosso dal \_\_\_\_\_ (r.g. num. \_\_\_\_\_ /2016); nella predisposizione della memoria difensiva autorizzata dalla Corte d'Appello relativa alle questioni pregiudiziali, che consta di n. 41 pagine (doc. 12); nella partecipazione a numerose udienze (compresa quella di discussione che ha condotto alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza); nella conduzione delle interlocuzioni scritte ed orali con i legali dei n. 48 appellati finalizzate alla definizione del contenzioso; nella predisposizione di numerosi report e continui riscontri (quantificabili in oltre n. 50 missive, di cui lo scrivente si riserva l'eventuale deposito) alle varie richieste di chiarimento sottoposte dall'Ufficio Commissariale; nella redazione di n. 4 (docc. 13, 14, 15 e 16) pareri richiesti dal \_\_\_\_\_ e dal \_\_\_\_\_ in vista dell'autorizzazione dei vari accordi transattivi; nella predisposizione dei testi degli accordi” (cfr. domanda di ammissione pag. 15);*
- *“l'attività prestata dallo scrivente nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano (r.g. num. \_\_\_\_\_ /2012) è consistita (..) nello studio della controversia in coordinamento con il collegio dei consulenti tecnici di parte; nell'elaborazione e nella predisposizione dell'atto di precisazione del quesito (doc. 17); nella partecipazione a numerose udienze; nella conduzione delle interlocuzioni scritte ed orali con i legali dei n. 26 convenuti finalizzate alla definizione del contenzioso; nella predisposizione di numerosi report e continui riscontri (quantificabili in oltre n. 50 missive, di cui lo scrivente si riserva l'eventuale deposito) alle varie richieste di chiarimento sottoposte dall'Ufficio Commissariale; nella redazione di n. 2 (docc. 14 e 15) pareri richiesti dal \_\_\_\_\_ in vista dell'autorizzazione dei vari accordi transattivi; nella predisposizione dei testi degli accordi” (cfr. domanda di ammissione pag. 15 e ss);*
- *in particolare “all'indomani della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Milano, l'esponente si è fattivamente adoperato per azzerare (o, quantomeno, mitigare) l'impatto che la pesante condanna alla rifusione delle spese legali ha riversato sul passivo (prededucibile) della Procedura. In quest'ottica, è stata avviata una lunga serie di interlocuzioni” che in tre anni di attività hanno condotto ad esiti positivi, avendo le \_\_\_\_\_ definito la vertenza insorta con*

n. 35 appellati e con altri n. 2 convenuti originari (nei cui confronti la Procedura aveva ritenuto di non interporre appello). In proposito, tutte le transazioni definite hanno comportato: a) *l'acquisizione, da parte delle Procedure del Gruppo*, dell'importo complessivo di euro *la rinuncia ai crediti (prededucibili) liquidati dal Tribunale di Milano a titolo di spese di lite per euro (contando gli accessori); c) un ulteriore (e considerevole) risparmio di oneri da soccombenza nel secondo "filone" del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, per un importo che pare verosimile stimare, stando ai valori liquidati nella precedente sentenza parziale, in almeno euro 4.160.000,0010 (da maggiorarsi degli accessori di legge)*" (domanda di ammissione pagine 17 e 18);

- il ricorrente chiede quindi la liquidazione del proprio compenso secondo il DM 55/14 "*in una misura prossima – quantomeno – al valore tabellare medio previsto dal d.m. 55/2014*"(domanda di ammissione pag. 23), considerando quanto segue:
  - a) con riferimento all'attività nei giudizi di appello, in base ai valori tabellari relativi al giudizio di appello (per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto del valore della causa) da incrementare secondo le percentuali di cui **all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 in relazione alle n. 48 parti appellate**, importi divisi "per teste" e incrementati altresì del 25% rispetto al valore liquidabile per la fase decisionale (art. 4, comma 6, d.m. 55/2014) per ciascuna delle n. 35 posizioni transatte;
  - b) con riferimento all'attività nel giudizio dinnanzi al Trib. di Milano, valori tabellari relativi al giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (per le fasi di studio ed istruttoria, tenuto conto del valore della causa), da **incrementare secondo le percentuali di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 in relazione alle n. 26 parti in causa**, importi divisi "per teste" e incrementati altresì del 25% rispetto al valore liquidabile per la fase decisionale (art. 4, comma 6, d.m. 55/2014) per ciascuna delle n. 21 posizioni transatte;
- non trova qui applicazione il decreto emesso dal l in data 28 luglio 2016 ("*criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270*") *ratione temporis* "e, in ogni caso, prevede una deroga espressa per i casi di "particolare complessità o urgenza" (art. 5), come sicuramente è, per l'appunto, quello di cui trattasi" (cfr. domanda di ammissione pag. 24);
- in via subordinata chiede il riconoscimento di un importo almeno pari ai valori minimi.

Il GD, con decreto del 27.11.2019, a seguito del rituale deposito di osservazioni dal ricorrente (v. all. C fasc. ricorrente) e in accoglimento della proposta del curatore (v. all. A, A-bis, A-ter fasc. ricorrente), ha rigettato la domanda, motivando nei seguenti termini: "*Come da proposta del Commissario Straordinario condivise le considerazioni espresse, anche all'esito delle osservazioni ricevute, tutte derivanti dalla principale considerazione che il diritto al compenso matura al completamento dell'attività professionale officiata e in*

concreto svolta”.

In data 31.12.2019 il \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione ex art. 53 d.lgs. n. 270/1999 e art. 99 l.f. avverso il predetto decreto, lamentando il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo. In particolare ha dedotto l'erroneità della decisione, esponendo quanto segue:

- per l'attività prestata nel **giudizio di appello**, va ribadito che tutte le pretese azionate in questa sede riguardano *“l'attività prestata in favore della \_\_\_\_\_ da intendersi ormai conclusa, a fronte dell'intervenuta autorizzazione/definizione di tutti gli accordi transattivi richiamati nel presente atto”* (cfr. opposizione pag. 21);
- pertanto a fronte delle n. 35 transazioni autorizzate/definite, il compenso è così calcolato (cfr. opposizione par. 7) considerando *“i valori tabellari relativi al giudizio di appello (per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto del valore della causa) si attestano in euro \_\_\_\_\_ (minimi), euro \_\_\_\_\_ (medi) ed euro \_\_\_\_\_ (massimi), da incrementare secondo le percentuali di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 in relazione alle n. 48 parti appellate e così in:*

*a) minimi euro .*

*b) medi euro .*

*c) massimi euro .*

*Questi importi sono poi suscettibili di essere suddivisi “per teste” in relazione ai n. 48 appellati, in modo da stabilire la porzione di compenso “scomputabile” in capo ad ogni rapporto processuale autonomamente individuato:*

*a) minimi euro*

*b) medi euro*

*c) massimi euro*

*Ciascuna somma dev'essere altresì moltiplicata per le n. 35 transazioni definite (o comunque autorizzate):*

*a) minimi euro :*

*b) medi euro*

*c) massimi euro .*

*Infine, questi importi dovranno essere incrementati del 25% rispetto al valore liquidabile per la fase decisionale (art. 4, comma 6, d.m. 55/2014) per ciascuna delle n. 35 posizioni transatte, così da delineare i valori oggetto della presente insinuazione come segue:*

*a) minimi euro i*

*b) medi euro*

*c) massimi euro \_\_\_\_\_ (cfr. prospetto sub all. 18)*

- per l'attività prestata nel **giudizio dinanzi al Tribunale di Milano** a fronte delle n. 21 transazioni autorizzate/definite *“i valori tabellari relativi al giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (per le*

fasi di studio ed istruttoria, tenuto conto del valore della causa) si attestano in euro (minimi), euro (medi) ed euro 1. (massimi), da incrementare secondo le percentuali di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 in relazione alle n. 26 parti in causa e così in:

a) minimi euro

b) medi euro

c) massimi euro.

Questi importi sono poi suscettibili di essere suddivisi "per teste" in relazione alle n. 26 parti, in modo da stabilire la porzione di compenso "scomputabile" in capo ad ogni rapporto processuale autonomamente individuato:

a) minimi euro

b) medi euro

c) massimi euro.

Ciascuna somma dev'essere altresì moltiplicata per le n. 21 transazioni definite (o comunque autorizzate):

a) minimi euro

b) medi euro

c) massimi euro.

Infine, questi importi dovranno essere incrementati del 25% rispetto al valore liquidabile per la fase decisionale (art. 4, comma 6, d.m. 55/2014) per ciascuna delle n. 21 posizioni transatte, così da delineare i valori oggetto della presente insinuazione come segue:

a) minimi euro

b) medi euro

c) massimi euro (cfr. prospetto sub all. 19)

- con riferimento al **valore della causa**, come riconosciuto dalla Cassazione, il valore della controversia definita a seguito di transazione, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, vale a dire "a quanto specificato nella domanda (così Cass., 30 luglio 2019, n. 20547)." (cfr. opposizione pag. 32);
- in particolare: "a) quanto al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, il valore della causa è stato individuato in euro pari alla sola (e più consistente) voce di danno inerente alla "quinta" condotta, ancorché, a stretto rigore, l'ammontare corretto avrebbe certamente potuto essere determinato sommando anche tutte le ulteriori ed autonome domande spiegate dalla Procedura con riferimento alle condotte "prima" (per euro "seconda" (per euro relativi al danno c.d. "istantaneo" ed euro per il danno c.d. "incrementale") ed "ottava" (per euro



- quanto al **giudizio dinanzi al Tribunale di Milano** “il valore della causa è stato determinato in euro . . . , pari alla voce di danno derivante dalla prosecuzione dell’attività della . . . dopo la perdita del capitale sociale, mentre non è stato sommato il valore delle domande spiegate dalla Procedura in relazione alle condotte “sesta” (per euro . . . e “settima” (per euro : . . . ), in quanto formulate soltanto in via subordinata” (cfr. opposizione pag. 32);
- in ogni caso “anche a voler assumere come parametro il valore delle transazioni (al posto di quello della domanda, come invece previsto dalla normativa di settore e ribadito dalla Cassazione), questa voce non potrà essere parametrata sic et simpliciter alle sole somme incassate dalla . . . , dovendosi a ben vedere aggiungere (i) l’ammontare delle spese di lite già liquidate dal Tribunale di Milano ed oggetto di rinuncia<sup>19</sup>, oltre (ii) agli oneri da soccombenza non maturati nel secondo “filone” del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano”. (cfr. opposizione pag. 33);
- con riferimento alla misura dei compensi, trova applicazione quanto previsto **dall’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55/2014**, in modo da “attualizzare” il proprio credito in relazione alle varie posizioni definite e concluse;
- le attività in questione devono a tutti gli effetti considerarsi pienamente concluse, a fronte del perfezionamento dei singoli accordi conciliativi e dello scambio delle scritture di rinuncia agli atti e delle relative accettazioni , con conseguente estinzione dei giudizi a spese compensate.

L’opponente ha chiesto perciò di essere ammesso al passivo:

**A) in via principale:**

(i) quanto al giudizio di appello: euro . . . , in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; nonché IVA, CPA, rimborso per spese forfettarie al 15% ed euro . . . ) a titolo di rimborso delle spese esenti in prededuzione con collocazione chirografaria;

(ii) quanto al giudizio dinanzi al Tribunale: euro . . . , in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; nonché IVA, CPA, rimborso per spese forfettarie al 15% in prededuzione con collocazione chirografaria;

(iii) in subordine, per i differenti importi che saranno ritenuti di giustizia;

(iv) il tutto da maggiorarsi degli interessi legali sino alla data del pagamento, anch’essi in prededuzione ex art. 111-bis, comma 3, l. fall.;

**B) in via di stretto subordine:**

(i) quanto al giudizio di appello: euro . . . , in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; IVA, CPA, rimborso per spese forfettarie al 15% ed euro . . . a titolo di rimborso delle spese esenti in prededuzione con collocazione chirografaria;

(ii) quanto al giudizio dinanzi al Tribunale: euro . . . in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; nonché IVA, CPA, rimborso per spese forfettarie al 15% in

*prededuzione con collocazione chirografaria;*

*(iii) in subordine, per i differenti importi che saranno ritenuti di giustizia;*

*(iv) il tutto da maggiorarsi degli interessi legali sino alla data del pagamento, anch'essi in prededuzione ex art. 111-bis, comma 3, l. fall"*

In data 29.07.2020 si è costituita in giudizio la curatela, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando che:

1. è errata la determinazione del **valore della domanda** effettuata dal ricorrente, ossia il riferimento alla domanda di valore più alto, svolta in ciascuno dei due giudizi. In particolare come valore della domanda nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello il ricorrente ha considerato il valore oggetto della domanda risarcitoria in relazione alla "quinta condotta" (danno ambientale), *"tuttavia, la domanda risarcitoria di ... con riferimento alla quinta condotta non quantifica il danno nell'ammontare indicato dall'opponente. ... ha chiesto alla Corte d'Appello la riforma della sentenza di primo grado. Le conclusioni di ... non contengono ... alcuna quantificazione del danno nella misura indicata dall'opponente, né, d'altro canto, una quantificazione sarebbe stata possibile, atteso che tale importo costituisce l'oggetto della domanda di insinuazione al passivo di ... da parte del ... et alii per danno ambientale, domanda rigettata dal G.D. ed il cui provvedimento è stato impugnato ex art. 98 L.F.. Il relativo procedimento R.G. : ... /14 è tuttora pendente anche in attesa delle risultanze della CTU disposta dalla Corte di Appello di Milano in altro procedimento R.G. : ... /2016 ad oggetto sempre la determinazione del danno ambientale"* (cfr. comparsa di costituzione pag. 5 e ss.). Pertanto *"allo stato, la domanda formulata nel giudizio promosso avanti la Corte d'Appello deve ritenersi di valore indeterminabile"*. Atteso dunque il valore indeterminato della domanda risarcitoria di cui alla quinta condotta contestata ai convenuti *"non potrà che farsi riferimento, per la determinazione del compenso del difensore, agli importi concretamente corrisposti a ... (...) a sostegno della propria tesi difensiva, cita Cass. n. ... /2019 (p. 31 ricorso), omettendo, tuttavia, di trascrivere proprio quella parte della massima in cui viene specificato che "nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite"* (cfr. memoria di costituzione pag. 16 e 17);
2. con riferimento **all'aumento ex art. 4 co. 2 DM 55/14**, tale incremento non è automatico, ma soggetto ad una valutazione discrezionale del giudice (Cassazione civile, sez. VI, 04.03.2020, n. 6005, Cass. 26.08.2015 n. 17147, Cass 31.08.2018 n. 21495 e Cass. 08.07.2010 n. 16153). In particolare nel caso di specie *"nei giudizi avanti il Tribunale di Milano e la Corte d'Appello, si ricava come le posizioni dei numerosi convenuti vengano correlate alle otto condotte ai medesimi contestate, trattandosi dell'esercizio di un'unica azione di responsabilità nei confronti di più soggetti (...). È ragionevole ritenere che l'aumento ... correlato al numero dei convenuti si*

giustificati a fronte della dimostrazione, da parte del legale che ne faccia richiesta, di una effettiva differenziazione delle posizioni dei convenuti, che abbia avuto un riflesso sulla quantità (e qualità) dell'attività difensiva resasi necessaria. Riflesso che, evidentemente, è altro rispetto alla collocazione cronologica dell'attività dannosa dei convenuti ed al fatto che all'uno o all'altro vada attribuita la condotta contestata. In altri termini, l'aumento deve corrispondere alla dimostrazione di una attività aggiuntiva specifica per ciascuna delle controparti per le quali esso venga richiesto. La lettura degli atti di causa conduce a ritenere che manchi la dimostrazione che l'esame delle situazioni di fatto e di diritto si sia differenziato per ogni soggetto convenuto. Risulta che l'appello predisposto, tra gli altri, dal [redacted] i avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.

[redacted] 2019, che aveva deciso sugli addebiti sopra indicati, abbia avuto ad oggetto l'impugnazione della sentenza con riferimento al decisum in ordine alla "prima condotta", alla "seconda condotta", alla "quinta condotta" e alla "ottava condotta", non una unitaria trattazione delle situazioni di fatto e di diritto, nei confronti dei vari convenuti. Allo stesso modo, le transazioni successivamente concluse dall'Amministrazione straordinaria, con l'assistenza dell'opponente, hanno avuto ad oggetto la definizione delle condotte contestate ai vari convenuti, ma le proposte transattive e le accettazioni, ex adverso prodotte come docc.28-84, hanno tutte sostanzialmente analogo contenuto, differenziandosi per l'entità delle proposte economiche di definizione a saldo e stralcio. Non si è, quindi, trattato di concludere cinquantasei (35+21) diverse transazioni aventi ad oggetto distinte posizioni giuridiche, ma di ripetere, sostanzialmente, un unico accordo con soggetti diversi, con la corresponsione di diversi apporti economici" (cfr. memoria di costituzione pag. 11 e ss.)

3. con riferimento all'aumento ex art. 4 co. 6 DM n. 55/2014, ad avviso del ricorrente il compenso per la transazione, pari nel massimo al 25% del compenso previsto per la fase decisionale viene moltiplicato per il numero dei convenuti transigenti laddove "la disposizione si riferisce alla conciliazione o transazione della controversia, chiaramente contemplando la sola ipotesi in cui l'intera controversia venga definita transattivamente.(...)La norma fa riferimento al compenso complessivamente previsto e liquidabile per l'attività giudiziale svolta, che viene aumentato, in caso di transazione, una sola volta, in misura pari ad un quarto rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale" (cfr. memoria di costituzione pag. 16).

Con note autorizzate depositate in data 9.03.2021 l'opponente ha replicato quanto segue:

- con riferimento ai co-difensori, il [redacted] ha confermato la richiesta di euro [redacted] a titolo di compensi e ha presentato la propria notula (doc. 243), mentre, l'avv. [redacted] ha rinunciato alla quota a lui spettante (doc. 244), con conseguente incremento del compenso dovuto all'opponente per l'importo rinunciato dal co-difensore. Ha altresì aggiunto che "anche ai sensi dell'art. 8 del d.m. 55/2014, nel caso in cui incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha comunque diritto nei confronti del cliente all'intero onorario in relazione

*all'opera prestata. Il che è coerente con la pacifica osservazione che, nel processo civile, la difesa, ancorché affidata a più avvocati, resta unitaria: quando la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, è principio consolidato nella giurisprudenza che, se il mandato è disgiunto, ciascuno dei nominati difensori e procuratori ha pieni poteri di rappresentanza processuale” (cfr. note autorizzate pag. 23);*

- con riferimento all'attività difensiva *“lo scrivente ha trasmesso al Commissario Straordinario le bozze degli ultimi accordi transattivi (doc. 248), ad oggi in corso di formalizzazione. Una volta definiti questi incumbenti, tutte le attività difensive sottese ai giudizi dinanzi alla Corte d'Appello e al Tribunale di Milano potranno ritenersi integralmente concluse” (cfr. pag. 8).*
- con riferimento all'aumento ex art. 4 co. 2 cit., tale norma non può non trovare qui applicazione considerato il numero elevato delle parti, circostanza che ha reso necessario l'esame delle singole posizioni ai fini della redazione dell'atto di citazione e della conclusione delle numerose transazioni;
- con riferimento al valore della causa, la commisurazione del compenso al ricavato della transazione contrasta con la recente giurisprudenza e con le circolari del tribunale in base alle quali il calcolo va effettuato sommando al *petitum* il valore delle transazioni – al quale devono aggiungersi le somme rinunciate dai transigenti– e dividendo la somma per due. In ogni caso *“anche a voler assumere come parametro il valore delle transazioni (al posto di quello della domanda, come invece previsto dalla normativa di settore e ribadito dalla Cassazione), questa voce non potrà essere commisurata sic et simpliciter alle sole somme incassate dalla (per euro ), dovendosi ovviamente aggiungere: (i) l'ammontare delle spese di lite (recte crediti prededucibili) già liquidate dal Tribunale di Milano ed oggetto di rinuncia (euro ), (ii) gli oneri da soccombenza non maturati nel secondo “filone” del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (almeno euro , da maggiorarsi degli accessori e, così, per complessivi euro ), (iii) i crediti privilegiati (per ulteriori euro già contemplati (v. doc. 225) nel primo progetto di riparto parziale (poi sospeso a fronte dell'iniziativa del ) e parimenti oggetto di rinuncia da parte dei vari convenuti transigenti menzionati nell'insinuazione presentata. Sommando tutte queste voci, il valore complessivo delle transazioni (sempre, lo si ripete, in relazione ai soli accordi oggetto dell'insinuazione presentata) dovrà essere pertanto individuato in almeno euro (cfr. note autorizzate pag. 15).*

Con **memoria autorizzata** depositata in data 19.03.2021 l'A.S. opposta ha in particolare replicato che:

- la richiesta di accrescimento del compenso spettante all'opponente a fronte della rinuncia dell' : non può condividersi in quanto ciascuno ha diritto al proprio compenso e se l ha determinato il proprio in una determinata percentuale non può beneficiare della rinuncia altrui;

- il valore della causa in appello è indeterminabile. *“La misura presa a riferimento è il danno di cui è chiesto il risarcimento nell'azione di responsabilità. All'introduzione di questo giudizio, esso non era ancora determinato. Queste le conclusioni di cui a pagina 196 del documento 5 dell'opponente: “in via principale, condannare i predetti convenuti a corrispondere, in via solidale o, in subordine, in via parziaria, l'importo di euro (o il diverso importo accertando in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.), in via condizionata alla definizione del procedimento di opposizione allo stato passivo della promosso dal unitamente al e tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sub r.g. num /14”. Le pretese risarcitorie e il conseguente valore della domanda dipendono, quindi, dall'esito di altro giudizio (n. /14 R.G.)”* (cfr. note autorizzate pag. 2 ss);
- in particolare, con riferimento all'art. 5 co. 2 II parte DM 55/15 non v'è dubbio, tuttavia, che *“il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dal cliente”* (Cass. Civ., Sez. VI - 2, ord. 11.09.2020 n. 18942). È, in altri termini, ineludibile la necessità che il Giudice conosca pienamente *“l'entità economica” dell'interesse sostanziale del cliente. Orbene, va qui precisato che la Corte d'Appello di Milano, nella causa n. /2016 R.G. (che vede come parti ), ha disposto CTU demandando all'attività di un collegio di consulenti la quantificazione del danno ambientale, il quale è giunto alla stesura dell'elaborato di CTU preliminare, anticipato ai CTP. Ne produciamo una copia dalla quale si evince che la stima del danno è di una misura pari grossomodo a un decimo della prospettazione iniziale (doc.1). I difensori di e del Ministero dell'Ambiente hanno, quindi, concordato di rinviare il giudizio n. /2014 R.G. (l'opposizione allo stato passivo promossa dal , in attesa della quantificazione del danno ambientale all'esito del giudizio d'appello n. /2016 R.G.)”* (cfr. note autorizzate pag. 3 e ss);
- la presenza di 48 convenuti in appello e 26 nel giudizio di primo grado non giustifica l'applicazione delle maggiorazioni esposte dall'opponente, in quanto *“Le condotte contestate ai convenuti sono complessivamente otto e per ciascuna viene chiesta la condanna in solido di “gruppi” di convenuti, che si sono succeduti nel tempo nelle varie cariche. Per ciascuna condotta, le posizioni dei convenuti sono sostanzialmente le medesime. Il compenso, quindi, dev'essere unico, poiché l'attività difensiva è stata sostanzialmente unitaria, essendo le questioni trattate omogenee nei confronti dei vari convenuti. Gli accordi transattivi rispecchiano l'identità di posizioni delineate nell'azione di responsabilità”* (cfr. note pag. 5);

Con successive **note conclusive** depositate in data 27.04.2022 l'opponente ha esposto quanto segue:

1. la mancata formulazione di una proposta conciliativa da parte del Commissario, nonché, della mancata comparizione dello stesso in udienza, dovrà tenersi conto ai sensi degli artt. 91, 185 e 116 c.p.c.;
2. in ordine al valore della causa in appello, *“La natura “autodeterminata” del valore delle domande è confermata: dalle conclusioni dell’atto di citazione in appello ..b) dalle conclusioni della Snia nel precedente grado di giudizio...;c) dall’insinuazione al passivo presentata dal [redacted] : proprio per l’importo di euro [redacted] (doc. 222) e al successivo ricorso in opposizione allo stato passivo (doc. 227) e da cui muovono le richieste risarcitorie formulate dalla [redacted] in primo e secondo grado”* (cfr. note conclusive pag. 2 e 3). Inoltre *“la tesi della applicabilità del valore indeterminabile è del tutto incompatibile con: a) le determinazioni assunte dalla Procedura, che ha già riconosciuto ai precedenti difensori acconti per euro 617.170,71, evidentemente calcolati sulla base del valore di causa (nella specie, ammontante a 3,5 miliardi di euro, pari all’insinuazione del [redacted] ) e della pluralità di parti: l’eccezione risulta pertanto contraria a buona fede e comunque violativa del divieto di venire contra factum proprium”* (cfr. note conclusive pag. 3). Infine è *“del tutto irrilevante la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano nell’ambito del giudizio r.g. n. [redacted] 2016, che costituisce tutt’al più un fatto sopravvenuto ed ininfluenza sulla determinazione del valore della causa, da individuarsi esclusivamente sulla base dell’atto introduttivo del giudizio”* (cfr. note conclusive pag. 5);
3. l’attività prestata ha consentito all’Amministrazione Straordinaria di: *“ a) definire n. 47 accordi conciliativi con le parti convenute nel giudizio di appello (vale a dire con tutti i convenuti ad eccezione del [redacted] oggetto di rinuncia una volta accertata la sua irreperibilità); b) definire n. 2 accordi conciliativi con soggetti (sig.ri Pieri e Primavera)<sup>3</sup> a cui la Procedura aveva ritenuto di non rivolgere domande in sede di appello, stante l’insussistenza dei presupposti per ottenere la riforma della sentenza di primo grado; c) definire n. 25 accordi conciliativi con le parti convenute nel giudizio di primo grado (vale a dire con tutti i convenuti ad eccezione del [redacted] , oggetto di rinuncia una volta accertata la sua irreperibilità); d) ottenere la rinuncia a crediti (prededucibili) per euro [redacted] già liquidati dal Tribunale di Milano a favore dei vari convenuti a titolo di rifusione delle spese legali; e) incassare, conteggiando anche le somme (in parte) da destinare alle altre Procedure del Gruppo [redacted] , il complessivo ammontare di euro [redacted] (di cui euro [redacted] di competenza della [redacted] , stando a quanto riportato nei testi degli accordi perfezionati); f) ottenere la rinuncia ad ulteriori crediti (privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.) per euro [redacted] , già inclusi nel primo progetto di riparto parziale (poi opposto dal Ministero dell’Ambiente); g) consentito di evitare una pressoché certa soccombenza (tenuto conto delle risultanze della CTU nel frattempo acquisita) nel giudizio di primo grado, cui avrebbe fatto seguito un’ulteriore condanna alle spese per un importo che pare verosimile stimare, stando ai valori già adottati dal Tribunale nella Sentenza, in un ammontare prossimo a*

euro (da maggiorarsi degli accessori di legge), da considerarsi pertanto alla stregua di un risparmio di costi di pari importo” (cfr. note conclusive pag. 8).

Con successive **note conclusive** depositate in data 27.04.2022 la procedura ha replicato nei seguenti termini:

1. si prende atto che i giudizi pendenti all’epoca dell’opposizione sono stati tutti definiti;
2. con riferimento al valore della causa del giudizio di appello “*Considerando...di valore indeterminato la domanda cui si riferivano le condotte I e V e richiamata la circostanza che per la condotta III non venne articolata richiesta alcuna, il valore della causa avanti la Corte di Appello è dato dalla somma delle domande di cui alle condotte: a. II) euro b. VIII) euro . Vale a dire euro . Ebbene, ove mai si ritenesse – il che, ribadiamo, non è – fosse stata svolta una domanda risarcitoria per un importo che la Procedura negava di dovere, pari ad euro 3,5 miliardi, in questa sede deve tenersi conto che quella pretesa, di euro 3,5 miliardi formulata dalle Pubbliche Amministrazioni è stata nel merito respinta dalla Corte d’Appello di Milano che, facendo proprie le conclusioni della CTU svolta nel giudizio promosso dai i che ne chiedevano il risarcimento a spa quale condebitore solidale con , è stata riconosciuta per il minor importo di euro . Pertanto, (si ribadisce, salva l’impugnazione), in via gradata, il valore della causa avanti la Corte d’Appello al più potrebbe essere pari ad euro (condotte II e VII) + euro . (condotte I e V) = euro .*” (cfr. memoria conclusiva pagine 3 e 4)
3. non è contestata la quantificazione in euro . del valore della causa avanti il Tribunale;
4. pertanto, la quantificazione del compenso da riconoscersi al “(comprensivo anche degli emolumenti in favore degli altri difensori , e non potrà che essere determinato muovendo dai seguenti valori:
  - a. euro . per il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
  - b. euro per il giudizio avanti la Corte d’Appello di Milano” (cfr memoria conclusiva pag. 5).
5. dovrà farsi applicazione della riduzione del 50% sui valori medi prevista dal DM 28.07.2016 (Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270), “a mente del quale i compensi degli esperti sono generalmente determinati in misura non superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegare rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140, ed in data 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50% (doc.4). Non v’è dubbio, infatti, che tale decreto sia applicabile anche alla determinazione del compenso del (e degli altri due legali), poiché, pur avendo egli ricevuto l’incarico dall’Amministrazione straordinaria “nel mese di febbraio 2016”, e dunque cinque mesi prima

dell'entrata in vigore del DM 28.07.2016, il compenso deve essere determinato sulla scorta delle tariffe vigenti nel momento in cui l'attività complessiva è stata condotta a termine (in tal senso, Cass.24128/2015)" (cfr. memoria conclusiva pagine 5 e 6);

6. pertanto, "Fatta applicazione del DM 55/2014 e del DM 28.07.2016 prendendo a riferimento:  
a. la tabella 2 per cause avanti il Tribunale di valore compreso tra euro ed €  
il conteggio è il seguente;

Tribunale	16M – 32 M
Studio	
Istruttoria/trattazione	
Transazione (25% su €	
Totale	

- b. la tabella 12 per cause avanti la Corte d'Appello di valore compreso tra euro 512 ed euro 1.024 milioni il conteggio è il seguente.

Appello	512 – 1024 M
Studio	
Introduttiva	
Trattazione	
Transazione (25% su )	
Totale	

Complessivamente € , oltre spese generali del 15% e accessori di legge" (cfr. note conclusive pag. 6 e ss).

All'udienza del 3.05.2022, il ricorrente ha precisato, nelle note a verbale, che questo Tribunale con decreto ex art. 98 l.f. comunicato in data 28 aprile 2022 (doc. 261) ha ammesso il al passivo chirografario della per euro .

La causa è stata istruita attraverso la documentazione depositata e, all'udienza di discussione, nella quale le parti si sono riportate ai propri atti introduttivi ed alle rispettive memorie di replica, il G.I. ha rimesso la controversia al collegio per la decisione.

\*\*\*

Il ricorso è parzialmente fondato.

### 1. I principi generali applicabili alla fattispecie

Il giudizio di opposizione, regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che trova applicazione anche con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, ha natura impugnatoria ed è retto, quindi, dal **principio dell'immutabilità della domanda**, il quale esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 7278 del 22/03/2013, Cass. sez. 1, sentenza n. 22108 del



22/10/2007).

Tuttavia, altro aspetto qui rilevante, tale giudizio non può essere qualificato come giudizio di appello, con la conseguenza che la disciplina circa **le eccezioni proponibili** deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni.

Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può sia riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica (cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 22765 del 12/12/2012), sia proporre nuove eccezioni. Infatti, sotto tale ultimo profilo, non opera la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in quanto il riesame demandato al giudice dell'opposizione, a cognizione piena, se esclude l'immutazione del *thema disputandum* e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendole, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 8929 del 04/06/2012).

Inoltre, altro tema qui rilevante, è che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di **onere della prova**, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cass. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass., sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cass., sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832).

Con riferimento specifico alla liquidazione di compensi professionali va osservato che, come noto, trova applicazione il **DM 55/14** *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*, nel testo vigente *ratione temporis* alla presente fattispecie.

In particolare giova qui richiamare **l'art. 1**, che individua l'ambito applicativo della predetta disciplina. Infatti, ai sensi di tale norma, *“Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”*. Ne consegue che non vi è alcun dubbio che tale disciplina possa trovare qui applicazione, stante la mancanza di un accordo preventivo e scritto sulla determinazione del compenso.

Vengono poi in rilievo due principi generali, **l'art. 2 co. 1** e **l'art. 4 co. 1** DM 55/14. Il primo dei due dispone la necessaria proporzionalità tra il compenso spettante al professionista e l'importanza dell'opera prestata.

Il secondo, non meno rilevante, prescrive che *“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”*. Sul punto va segnalato che la costante giurisprudenza afferma che *“In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”* (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. VI, 29/09/2022, n.28325; Cassazione civile, sez. VI, 03/06/2021, n. 15443; Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, n.27462).

## 2. **Questione preliminare**

Va subito osservato che non può essere accolta la richiesta della procedura di ritenere l'ammissione *“comprensiva anche dei compensi del*

*in quanto, come emerge dalle conclusioni della domanda di ammissione, la stessa è presentata unicamente dal [ ] e non nell'interesse degli altri due difensori (cfr. domanda di ammissione pag. 26 e ss). Peraltro, ai sensi dell'art. 8 co. 1 DM 55/14 “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata”.*

## 3. **La fattispecie concreta: l'an debeatur**

Con l'unico motivo di impugnazione parte opponente contesta il provvedimento emesso dal giudice delegato per la mancata ammissione del proprio credito vantato a fronte dell'attività difensiva svolta per conto della procedura qui opposta nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello di Milano (giudizi riuniti n. [ ] 2016 RG e n. [ ] 2016 RG nonché i giudizi n. [ ] /2019 RG e n. [ ] /2019 RG) e nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (n. : [ ] /2012 RG).

Preliminarmente, è opportuno richiamare sinteticamente **le vicende fattuali** che hanno originato la presente controversia e in ordine alle quali non solo il ricorrente ha prodotto ampia documentazione, ma la procedura non ha sollevato alcuna specifica contestazione.

La \_\_\_\_\_, con **atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2012**, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia di impresa gli ex componenti dei propri organi gestori e di controllo per il risarcimento dei danni cagionati alla società e ai suoi creditori a seguito di un'articolata serie di omissioni (**proc. n. \_\_\_\_\_ 2012 RG**).

Gli addebiti contestati dalla A.S. nei confronti dei convenuti sono stati articolati in otto condotte, di seguito sinteticamente riportate (cfr. doc. 5, pag. 22 e ss. – fascicolo opponente):

1) ritardata iscrizione della qualità di socio unico di \_\_\_\_\_ e conseguente assunzione di responsabilità illimitata e solidale per i debiti di \_\_\_\_\_ dipendenti da atti o fatti compresi tra il 3 aprile 2000 e il 2 febbraio 2009 ("*prima condotta*");

2) ideazione e realizzazione della scissione distrattiva del comparto biomedicale in danno dei soci e dei creditori sociali di \_\_\_\_\_ ("*seconda condotta*");

3) redazione e approvazione di bilanci non veritieri a partire dal bilancio dell'esercizio sociale 2000, ("*terza condotta*");

4) prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale alla data del 31 dicembre 2004, esecuzione di due aumenti di capitale (10 febbraio 2005 e 29 maggio 2007) ed emissione di un prestito obbligazionario convertibile (febbraio 2005) ("*quarta condotta*");

5) causazione del c.d. 'danno ambientale' ("*quinta condotta*");

6) concessione abusiva di un finanziamento per l'acquisto di \_\_\_\_\_ e costituzione del pegno sulle azioni, in conflitto d'interessi con \_\_\_\_\_ ("*sesta condotta*");

7) costituzione del pegno di denaro a favore di \_\_\_\_\_ per i debiti delle società del ' \_\_\_\_\_ e costituzione del pegno di denaro (cash collateral) a favore di \_\_\_\_\_ a garanzia del regresso per fidejussioni rilasciate nell'interesse di \_\_\_\_\_ ("*settima condotta*");

8) predisposizione e presentazione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l. fall. e successiva dichiarazione di insolvenza, seguita dall'estensione dell'amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 80 ss. d.lgs. 270/1999 ("*ottava condotta*").

Il Tribunale di Milano sez. specializzata in materia d'impresa con la **sentenza n. \_\_\_\_\_ 2016 RG** pubblicata in data 10 febbraio 2016 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente) "*1) definitivamente pronunciando in ordine ai rapporti processuali di cui ai successivi capi a-c) ... così dispone: (...) d) rigetta tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti*" ivi indicati; "*2) non definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall'attore limitatamente alle condotte "prima", "seconda", "terza" (esercizi 2002 e 2003), "quinta" e "ottava" di cui alle conclusioni di parte in epigrafe nei confronti*" dei convenuti ivi indicati; "*3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti sopra indicati sub 2) nonché dei terzi chiamati dagli stessi*".

Non solo, ma la sentenza ha altresì condannato l'attore (la procedura) a rifondere ingenti **spese di lite**, pari alla somma complessiva \_\_\_\_\_ oltre spese generali, iva e cpa, nonché al pagamento della complessiva somma di euro \_\_\_\_\_ ex art. 96 c.p.c (tale ultima condanna non è però stata oggetto di

impugnazione).

Con l'**ordinanza del 5.11.2015** (doc. 3 bis fasc. ricorrente) il Tribunale di Milano, ritenuto necessario procedere ad opportuni approfondimenti in ordine ai temi portati all'attenzione dall'attore con le domande relative alla cd "quarta condotta" e alla cd. "terza condotta", ha disposto la prosecuzione del giudizio e l'espletamento della CTU.

Il Commissario straordinario, al fine di impugnare la menzionata sentenza di primo grado e proseguire il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale, ha revocato l'incarico professionale al precedente collegio difensivo (composto da prof. \_\_\_\_\_, cui si è poi aggiunto il \_\_\_\_\_) e ha conferito l'incarico tra febbraio e marzo 2016 (cfr. doc.ti 4 bis, 230, e 231 "pareri" e 4 "atto di citazione in appello" – fascicolo opponente) al \_\_\_\_\_, odierno opponente, al \_\_\_\_\_ e all' \_\_\_\_\_.

È opportuno evidenziare sin d'ora che il Commissario ed i difensori non hanno preventivamente ed espressamente pattuito specifiche modalità di remunerazione né un sistema di remunerazione a raggiungimento di risultato.

Ebbene, quanto ai giudizi dinanzi alla Corte di Appello, l'opponente ha svolto la seguente attività: ha redatto un parere prodromico all'appello della sentenza e, successivamente, l'atto di citazione (cfr. doc.ti 4 e 5 – fascicolo opponente); ha partecipato a varie udienze, tra le quali quella in cui ha chiesto e ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; ha condotto trattative stragiudiziali che hanno portato a definire 47 accordi conciliativi con tutti i convenuti ad eccezione del dott. Onorato, oggetto di rinuncia ("*una volta accertata la sua irreperibilità*"), con conseguente estinzione dei giudizi ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a spese compensate. Si vedano a titolo esemplificativo i doc.ti 10, 11, 20, 21 e 169 con i quali sono state prodotte le "sentenze" di estinzione ex art. 306 c.p.c. e le autorizzazioni a transigere del MISE, depositate dall'attore.

Parallelamente, quanto alla prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale (proc. n. \_\_\_\_\_ '2012 RG), il legale ha svolto la seguente attività: ha redatto l'atto di precisazione del quesito da sottoporre al CTU (doc. 17), ha partecipato a varie udienze e, una volta depositata la relazione peritale, ha condotto trattative stragiudiziali che hanno portato a definire 26 accordi conciliativi con i convenuti nel giudizio di primo grado, con conseguente estinzione dei giudizi ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a spese compensate.

Inoltre, il ricorrente ha anche condotto trattative con i sig.ri \_\_\_\_\_ nei confronti dei quali la procedura aveva ritenuto di non citare in sede di appello, stante l'insussistenza dei presupposti per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, definendo quindi ulteriori 2 accordi conciliativi.

Ovviamente, con riferimento alle trattative svolte, va considerato quanto dedotto e documentato dal legale, nel senso che l'attività si è articolata in plurime iniziative: conduzione delle interlocuzioni scritte ed orali con i legali dei convenuti finalizzate alla definizione del contenzioso, predisposizione di numerosi report e continui riscontri; alle varie richieste di chiarimento sottoposte dall'Ufficio Commissariale, redazione dei pareri richiesti dal \_\_\_\_\_ in vista

dell'autorizzazione dei vari accordi transattivi e predisposizione dei testi degli accordi.

In forza dei predetti accordi, la \_\_\_\_\_ ha incassato complessivi euro \_\_\_\_\_ (cfr. note autorizzate, depositate dall'opponente in data 9.03.2021, pag. 15, nota 5 "L'importo di euro \_\_\_\_\_ deriva dalla suddivisione degli importi destinati alla Snia nei seguenti accordi oggetto dell'insinuazione al passivo già presentata \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nonché ha ottenuto la rinuncia a crediti (prededucibili) quali le somme liquidate dal Tribunale di Milano a favore dei vari convenuti a titolo di rifusione delle spese legali e ha evitato di pagare eventuali spese di soccombenza.

Ciò detto, giova ribadire che non è in discussione tra le parti la descritta attività difensiva svolta dall'opponente, né il risultato dallo stesso ottenuto, né la circostanza che tale attività si sia ormai conclusa. Trattasi infatti di fatti ampiamente documentati dal ricorrente e non specificatamente contestati dalla procedura.

#### 4. *Il quantum debeatur*

Risulta controverso tra le parti il *quantum debeatur* e i criteri di quantificazione del compenso spettante al legale.

Infatti, come emerge chiaramente dalle conclusioni rassegnate dalle parti, il ricorrente ha chiesto in via principale, quanto al giudizio di appello, **la somma di euro \_\_\_\_\_** (in via subordinata euro \_\_\_\_\_ in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., oltre spese generali ed accessori (nonché euro \_\_\_\_\_ a titolo di rimborso delle spese esenti) in prededuzione con collocazione chirografaria) e, quanto al giudizio dinanzi al Tribunale, **la somma di euro \_\_\_\_\_** (in via subordinata euro \_\_\_\_\_ in prededuzione con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., oltre spese generali e accessori in prededuzione con collocazione chirografaria. Ha chiesto, altresì, gli interessi legali sino alla data del pagamento, anch'essi in prededuzione ex art. 111-bis, comma 3, l. fall..

La procedura, invece, pur avendo inizialmente chiesto, con la memoria di costituzione, il rigetto del presente ricorso stante l'inesigibilità del credito in virtù del fatto che l'attività difensiva non fosse ancora terminata, successivamente, con le note conclusive, essendosi esaurita la predetta attività, non si è opposta all'ammissione del credito per l'importo di **euro \_\_\_\_\_** (euro \_\_\_\_\_ per il giudizio in primo grado + euro \_\_\_\_\_ per il giudizio di appello), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con la prededuzione ed i privilegi richiesti.

Trattasi di importi notevolmente distanti tra loro e motivati dalle parti con riferimento a diversi criteri di liquidazione del compenso.

In particolare le questioni controverse concernono l'applicabilità del DM 28.7.2016 "Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”, il valore della causa (art. 5 DM 55/14) con riferimento all’attività dinanzi alla Corte di Appello, l’aumento per la presenza di più convenuti (art. 4 co. 2 DM 55/14) nonché le singole fasi del giudizio di cui tener conto ai fini della liquidazione del compenso.

#### 5. Il DM 28.07.2016

Va subito osservato che non può trovare qui applicazione il DM 28.07.2016 cit. invocato dalla procedura al fine di considerare i valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 10 marzo 2014, n. 55 ridotti al 50% (art. 1 co. 5), in quanto l’incarico è stato affidato all’opponente tra febbraio e marzo 2016 ed è dallo stesso iniziato prima dell’entrata in vigore di tale disciplina; inoltre la fattispecie in esame non riguarda la determinazione del compenso in favore degli esperti, ma la liquidazione del compenso del legale a fronte dell’attività difensiva svolta per conto del cliente.

Ma, pur a prescindere da tali valutazioni, il caso concreto non è sussumibile nell’ipotesi normativa di cui all’art. 1 co. 5. Infatti, ai sensi di tale norma, *“Le modalità di remunerazione degli incarichi assegnati devono essere sempre preventivamente concordate attraverso la stipula di contratti con i professionisti prescelti, aventi efficacia dalla data del contratto medesimo che dovrà necessariamente seguire e non precedere quella della autorizzazione preventiva del . . . , salva la facoltà del . . . medesimo di autorizzare in via di ratifica nei casi di motivata urgenza e di comprovata impossibilità di acquisire tempestivamente la prescritta autorizzazione. I compensi degli esperti sono determinati, di regola e fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell’incarico, in misura non superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140, ed in data 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50%. Resta in ogni caso salva la facoltà di proporre ai Legali, se ritenuto più conveniente, un sistema di remunerazione a raggiungimento di risultato (pay per result o success fee)”*.

Nella presente fattispecie, invece, come sopra esposto, il commissario straordinario e il difensore, nonostante la complessità dell’incarico ed i rilevanti interessi oggetto dei giudizi, da cui sarebbero necessariamente ed inevitabilmente derivati elevati compensi professionali per il collegio difensivo, non hanno preventivamente ed espressamente pattuito specifiche modalità di remunerazione né un sistema di remunerazione a raggiungimento di risultato.

#### 6. Il valore della controversia: l’art. 5 co. 2 DM 55/14

Venendo ad esaminare le questioni trattate dalle parti nei propri atti difensivi, occorre partire dall’art. 5 *“Determinazione del valore della controversia”*.

Va subito osservato che, con non c’è contestazione tra le parti sul valore della causa in primo grado pari alla somma di euro . . . corrispondente *“alla voce di danno derivante dalla prosecuzione dell’attività della . . . dopo la perdita del capitale sociale”* (cfr. opposizione pag. 32).

E’ invece controverso il valore della causa in appello.

Sul punto viene in rilievo l'**art. 5 co. 2**, ai sensi del quale: *“Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”*.

E' noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ben espresso dalla sentenza della **Corte di Cassazione, sez. VI del 11/09/2020, n. 18942**, la quale afferma che *“Nelle controversie aventi ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, il giudice del merito ha potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, laddove ravvisi la mancanza di proporzionalità tra il petitum ed il valore economico effettivo della controversia”*.

In particolare nella motivazione della sentenza si legge che: *“1.3 Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2, prima parte, applicabile ratione temporis, prevede, infatti, che, nella liquidazione dei compensi "a carico del cliente", si ha riguardo "al valore corrispondente all'entità della domanda" mentre, a norma del D.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente, occorre tener conto, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa.1.4. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dal cliente. Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13229 del 2010), in effetti, si è affermato e consolidato il principio secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012). Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poichè, in quest'ultimo caso, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata (Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 18507 del 2018)”*.

Ed ancora, va citata la recente sentenza della **Cassazione civile sez. II, 21/03/2022 n.9136**, che affronta approfonditamente la questione. Infatti, nella motivazione si legge quanto segue: “4.2. *Nei rapporti tra avvocato e cliente, in effetti, come testualmente affermato da Cass. n. 18507 del 2018, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito, sicché il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata.* 4.3. *Quest'ultima pronuncia, invero, ha osservato come, nella giurisprudenza di questa Corte, sulla base di una lettura coordinata delle norme tariffarie (quali risultano dal D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 3 e art. 6, commi 2 e 4, e del D.M. n. 127 del 2004 nonché dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5, comma 1, ed, infine, dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2), le quali, dopo aver affermato il principio per cui, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, occorre tener conto, tra l'altro, del valore della controversia, quale risulta dalla domanda proposta, hanno, tuttavia, stabilito che, quando tale valore "risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", occorre aver riguardo al "valore effettivo della controversia..." anche in relazione agli interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti, "... si è affermato e consolidato il principio, di generale applicazione (Cass. n. 14691 del 2015; Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13229 del 2010), secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente (diversamente che ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, nei quali, ai sensi del comma 1, il valore della lite si determina secondo i criteri codicistici, salva l'adozione di quello del decisum, nelle cause di pagamento e risarcimento di danni), sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Tale interpretazione - aderente al criterio finalistico, secondo cui il dato letterale va opportunamente coordinato con la ricerca dell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi, comma 1, u.p.) - deve ritenersi preferibile, siccome più aderente all'esigenza cui il combinato disposto delle due norme tariffarie risulta palesemente improntato, vale a dire all'osservanza di quel "principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata", che le Sezioni Unite di questa corte, con la sentenza n. 19014 del 2007, hanno ritenuto, appunto, desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in questione”.*

Orbene, con riferimento al valore della causa in appello l’opponente ha indicato quale valore della causa in appello l’importo di euro : \_\_\_\_\_, “*pari alla sola (e più consistente) voce di danno inerente alla “quinta” condotta*” (cfr. opposizione pag. 32), il cd. danno ambientale (v. conclusioni atto di appello).

Tale tesi difensiva non può essere condivisa, in quanto ai sensi del principio generale di cui all’art. 2 co.1 DM 55/14 sopra richiamato (necessaria proporzionalità tra il compenso spettante al professionista e



l'importanza dell'opera prestata) e ai sensi del principio speciale di cui all'art. 5 co. 2 appena analizzato, la domanda di condanna degli ex componenti degli organi gestori e di controllo al risarcimento del danno ambientale pari ad euro \_\_\_\_\_ è manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, in quanto sproporzionata all'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dal cliente.

In particolare, dall'esame degli atti depositati da entrambe le parti, tale interesse non può che corrispondere a quello stesso danno ambientale causato dalla società e oggetto di risarcimento in favore del \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_, così come riconosciuto ed accertato dalla sentenza n. \_\_\_\_\_ della Corte di Appello di Milano, nonché successivamente ammesso allo stato passivo della procedura da questo stesso Tribunale con decreto ex art. 98 l.f.

In altri termini, da un lato la procedura \_\_\_\_\_ - in primo grado con diverso difensore e in secondo grado con il presente legale - ha promosso un'azione risarcitoria nei confronti degli ex componenti dei propri organi gestori e di controllo per il risarcimento di plurimi danni, tra cui il danno ambientale in questione (cfr. atto di citazione notificato in data 20.01.2012) e, dall'altro lato, il \_\_\_\_\_ - ora \_\_\_\_\_ ha chiesto il risarcimento dello stesso danno ambientale a vari soggetti, tra cui la stessa procedura \_\_\_\_\_, non solo in autonomi giudizi - proc. primo grado n. \_\_\_\_\_/12 RG nei confronti degli organi sociali e proc. n. \_\_\_\_\_'12 RG nei confronti di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ nei quali peraltro la procedura è assistita dal \_\_\_\_\_) - ma, dato che qui interessa, con la presentazione in data 25.07.2012 della domanda di ammissione allo stato passivo della procedura in A.S. (cfr. domanda di ammissione \_\_\_\_\_ doc. 222 fasc. opponente).

Nello specifico, con la suddetta domanda di ammissione allo stato passivo della \_\_\_\_\_ ha chiesto l'ammissione dell'importo di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 222 fasc. opponente) *"quantificandolo sulla scorta della sentenza n. \_\_\_\_\_ 2009 del Tribunale di Udine, resa nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti alcuni ex amministratori e dirigenti della \_\_\_\_\_ (società controllata), ove è stata accertata "l'ampia compromissione della salubrità ambientale creatasi a seguito della massima contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali sotterranee, e, per altro verso, su tre valutazioni di Ispra, "concernenti il danno ambientale cagionato dall'attività produttiva della \_\_\_\_\_ rispettivamente, alla \_\_\_\_\_, in ragione dell'inquinamento prodotto dai siti produttivi di \_\_\_\_\_, e all'area limitrofa al sito produttivo di \_\_\_\_\_"* (cfr. all. 5 note conclusive fasc. parte opposta).

Detto ciò ed evidenziato come lo stesso legale qui opponente ha seguito la complessiva vicenda del danno ambientale in particolare nella fase di appello dei vari giudizi promossi dalla \_\_\_\_\_ cit., così come nel procedimento ex art. 98 l.f. promosso dal \_\_\_\_\_ (a fronte del rigetto della domanda di ammissione da parte del GD), il valore effettivo della controversia in appello non può non essere pari al medesimo importo per il quale il \_\_\_\_\_ - ora \_\_\_\_\_ - è stato ammesso allo stato passivo della procedura, con decreto ex

art. 98 l.f. emesso da questo stesso Tribunale in data 21.04.2022 a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dalla società sui tre diversi siti produttivi chimici di [redacted] (cfr. doc. 261 fasc. opponente). In particolare, come si legge in tale decreto, tale importo corrisponde al danno ambientale accertato dalla sentenza n. [redacted] '19 della Corte d'Appello di Milano che, all'esito della CTU, ha "ha affermato la piena responsabilità della [redacted] per il danno ambientale provocato nei tre siti di [redacted] di [redacted] definitivamente quantificato in euro [redacted] per i tre siti".

Del resto, si legge nella sentenza di primo grado pag. 120, "Nel presente procedimento (come già in premessa evidenziato) l'attore ha tenuto \* a sottolineare che "tra le domande della procedura attrice non vi è, né mai vi è stata, una domanda di condanna al risarcimento del danno ambientale per un importo che la procedura ritenga accertato e neppure per un importo pari ad euro [redacted] come invece molti convenuti sostengono lamentando l'eccessività della misura del danno ...l'evento di danno è rappresentato dalle pretese oggetto delle domande di ammissioni di [redacted] al passivo di [redacted] e alle pretese oggetto delle domande ...del ministero"; la quantificazione indicata "non è il frutto dell'esercizio della benché minima discrezionalità da parte della procedura attrice, dato che rappresenta il mero recepimento di una quantificazione operata dallo Stato italiano, che peraltro è parte del processo, e che propone, ad interveniendum, la sua quantificazione anche nel presente processo, e lo fa in contraddittorio con tutte le parti evocate nel presente processo". \*a contestare espressamente il fondamento sostanziale dell'iniziativa assunta dagli intervenienti adesivi: "La procedura attrice contesta immediatamente il merito della memoria di intervento, sia in fatto che in diritto, e si riserva di contestare più ampiamente nel prosieguo le pretese .... Del ministero..."; "I crediti vantati dallo Stato italiano sono stati contestati dalla procedura attrice nelle sedi competenti. Ed il loro accertamento potrebbe fondare, in relazione alle (sole) domande inerenti alla prima condotta ed alla quinta condotta, la sospensione d'ufficio, dopo la concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6 cod. proc. civ., del presente processo); \*a rivendicare nel contempo che "...non ricorre alcuna incoerenza per il fatto che la procedura attrice contrasti, nelle opportune sedi, le pretese del Ministero".

Ciò a dimostrazione non solo dell'interconnessione tra il danno ambientale chiesto e presunto dalla procedura e il danno ambientale fatto valere dal [redacted], ma dell'esatta corrispondenza dell'interesse perseguito dal cliente-procedura con il danno risarcibile a favore del [redacted].

Non può quindi essere condivisa la determinazione del valore della causa sulla base del danno ambientale così come richiesto e presunto sia dalla procedura di A.S., nel giudizio di responsabilità, sia dal [redacted] con la propria domanda di ammissione, ma tale valore va parametrato al danno così come accertato, ciò in quanto, a ben vedere, l'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dalla procedura di A.S. è l'ammissione del credito (e quindi il possibile soddisfacimento in sede di riparto) dell'importo pari ad euro [redacted] e non dell'importo pari ad euro [redacted] oggetto di esclusione, su proposta del commissario straordinario, del GD.

Per completezza giova richiamare la sentenza di primo grado (pagine 119-124), che ha valutato la suddetta domanda di risarcimento del danno ambientale (quinta condotta) generica e carente dell'interesse ad

agire. “Nella specie dunque l’azione risulta esercitata oggi “per l’ipotesi” che in futuro possa essere accolta la pretesa di ammissione al passivo avanzata dagli odierni intervenienti ma proprio in tal senso deve essere rilevata la mancanza in capo all’attore di un interesse attuale alla pronuncia richiesta e come tale riconosciuta (in accoglimento di specifica eccezione di controparte) l’inammissibilità della domanda in esame”.

Né, come sostiene l’opponente, può essere considerata “del tutto irrilevante la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano nell’ambito del giudizio r.g. n. 10000/2016, che costituisce tutt’al più un fatto sopravvenuto ed ininfluenza sulla determinazione del valore della causa, da individuarsi esclusivamente sulla base dell’atto introduttivo del giudizio” (cfr. note conclusive pag. 5), tenuto conto che, come detto, la sentenza della Corte di Appello citata, richiamando la sentenza n. 10000/2019 sopra cit., accerta proprio quel danno ambientale, che questo Tribunale ha poi ammesso nello stato passivo dell’ A.s. con decreto ex art. 98 l.f..

Del resto, proprio nell’atto di appello pag. 196, la domanda, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno ambientale, è così formulata: “in via principale, condannare i predetti convenuti a corrispondere, in via solidale o, in subordine, in via parziaria, l’importo di euro 453.587.327,48 (o il diverso importo accertando in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.), in via condizionata alla definizione del procedimento di opposizione allo stato passivo della società A.S. promosso dal Tribunale di Milano, n. 10000/2016, e tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sub r.g. num. 10000/14”.

Alla luce di tali considerazioni **il valore effettivo della causa in appello è pari ad euro 453.587.327,48.**

Si aggiunge che non può essere condivisa neppure l’ulteriore tesi difensiva espressa dall’opponente nelle note conclusive: si legge infatti a pag. 5 “Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse prendere in considerazione un ammontare inferiore a quello di euro 453.587.327,48 il valore della controversia nel giudizio di appello dovrà essere determinato tenendo conto di tutte le autonome domande spiegate dalla Procedura (cfr. doc. 5, conclusioni atto d’appello) con riferimento alle condotte “prima” (per euro 453.587.327,48), “seconda” (per euro 453.587.327,48 relativi al danno c.d. “istantaneo”), “quinta” (euro 453.587.327,48) ed “ottava” (per euro 453.587.327,48); e, così, per un totale di euro 1.360.761.983,44”.

Sul punto va rilevato che, come si evince chiaramente dalla domanda di ammissione, l’istante individua il valore della causa in appello facendo riferimento alla voce di danno più consistente (il danno ambientale). Ne consegue che lo stesso istante non può, in evidente contrasto con il principio della domanda (v. par. 1), modificare nelle note conclusive il criterio utilizzato per determinare la sua pretesa.

#### **7. L’aumento per la presenza di più convenuti ex art. 4 co. 2 DM 55/14**

Con riferimento all’ipotesi in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti (presenza di più convenuti) come nel caso di specie, va presa in esame la disposizione di cui all’art. 4 co. 2 DM 55/14, la quale dispone che: “Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo

di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.

A tal riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14011/2019) “l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, che prevede la liquidazione di un unico compenso nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale o una sola parte contro più soggetti, con possibilità di un suo aumento percentuale per ogni soggetto oltre il primo, presuppone, secondo la formula della norma in esame, le ipotesi dell'unicità della causa o di una pluralità di cause riunite e non è pertanto operante nella diversa ipotesi di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, o di un unico soggetto contro più soggetti, in procedimenti separatamente promossi e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto”.

Ebbene, nella presente fattispecie, trova applicazione il suddetto aumento, tenuto conto che l'opponente ha assistito un solo soggetto contro più soggetti non in procedimenti separatamente promossi e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto. Il suddetto aumento è per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

Un cenno anche all'art. 4 co. 4 cit., il quale prevede che: “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”.

Come ha affermato sul punto la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18047 del 06/06/2022 “In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m”.

Nella motivazione dell'ordinanza si legge: “Il confronto fra il secondo e il quarto comma porta all'enunciazione del seguente principio di diritto: «Non sussiste univoca corrispondenza tra l'ipotesi contemplata dal secondo comma di "più soggetti aventi la stessa posizione processuale" e quella contemplata dal comma quarto che, ritaglia dalla prima categoria la ipotesi in cui non occorra affrontare "specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto". Da ciò consegue che l'aumento per il numero dei soggetti non implica di necessità la previa riduzione del 30%, potendo una tale evenienza ricorrere o meno. L'individuazione, infine del sussistere della condizione per operare la riduzione non può che essere di esclusivo appannaggio

*discrezionale del giudice del merito, come peraltro, l'ipotesi dell'aumento per il numero dei soggetti difesi, siccome si trae dall'inciso "di regola"»".*

Ebbene, è condivisibile tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che, consistendo la *ratio* dell'art. 4 co. 4 nell'introdurre una riduzione del compenso quando in presenza di più soggetti, questi hanno un'identica posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte, tale norma, letta in continuità logica con l'art. 4 co. 2, non può che riferirsi sia all'ipotesi in cui il legale assiste più soggetti sia all'ipotesi in cui il legale assiste un solo soggetto contro più soggetti.

Tuttavia nel caso di specie tale riduzione non può aver luogo in quanto l'atto di appello e la prosecuzione del giudizio di primo grado hanno avuto complessivamente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei convenuti a fronte di otto distinti danni cagionati alla società. Tuttavia, come verrà meglio esposto nel successivo paragrafo, quanto sopra accennato assumere rilievo, con riferimento alle caratteristiche dell'attività difensiva svolta.

#### **8. Fasi dei giudizi, valori e aumento ex art. 4 co. 6 DM 55/14**

Risolte le questioni sopra enunciate, va richiamato l'art. 4 co. 5 DM 55/14, il quale stabilisce che il compenso è liquidato per fasi.

In particolare, a fronte dell'attività effettivamente svolta dinanzi alla Corte di Appello, come descritta all'inizio di questo paragrafo, certamente vanno riconosciute la fase di studio, quella introduttiva e quella istruttoria.

A fronte, invece, dell'attività difensiva svolta nella prosecuzione del giudizio di primo grado, come descritta all'inizio di questo paragrafo, non vi è alcun dubbio sul riconoscimento della fase istruttoria, non potendo invece essere prese in considerazione né la fase introduttiva né quella di studio. In particolare la prima va esclusa dal momento che l'atto di citazione in primo grado è stato redatto e presentato da altro difensore; la seconda va esclusa, in quanto trattasi di una medesima controversia che il difensore ha già analizzato nella sua interezza nel momento in cui ha esaminato la sentenza di primo grado. Tale fase è stata pertanto già calcolata con riferimento all'attività difensiva in appello.

Con riferimento, poi, all'art. 4 co. 1 sopra richiamato, nella presente fattispecie, si deve tener conto dei valori medi con riduzione del 50% per le seguenti ragioni.

Certamente per la fase istruttoria nella causa in appello vanno considerati i valori minimi, alla luce della ridotta attività difensiva svolta in questa fase (v. sopra) e del fatto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria (prova orale, CTU...).

Ma i suddetti valori minimi vanno applicati anche per la fase introduttiva e la fase di studio (causa in appello) nonché per la fase istruttoria in primo grado e per le fasi decisionali. Ciò perché non è stato l'opponente ad impostare la causa in giudizio, essendo lo stesso subentrato soltanto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.

Non solo. Se è vero che nella prospettazione dell'attore (atto di appello e prosecuzione del giudizio di primo grado) i convenuti rispondevano a vario titolo, tuttavia a ben vedere la prestazione processuale dell'opponente non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ognuno di loro ma per gruppi omogenei di convenuti.

In altri termini, come più volte scritto, l'opponente ha insistito nell'atto di appello per l'accertamento degli otto distinti danni cagionati alla società (otto condotte) e la relativa condanna in solido dei responsabili, secondo la stessa impostazione dell'atto di citazione, senza differenziare per ciascun convenuto specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in quanto "la specifica questione di fatto e di diritto" era appunto quel singolo danno descritto. Ciò sia con riferimento all'atto di appello in ordine alle condotte prima, seconda, quinta e ottava sia con riferimento alla prosecuzione del giudizio in ordine alle condotte terza e quarta.

Così ad esempio, nelle conclusioni dell'atto di appello con riferimento alla più volte citata "quinta condotta", è chiesta la condanna in solido di tutti i convenuti ivi indicati.

Ciò peraltro trova conferma nel fatto che, come dedotto dallo stesso opponente nella domanda di ammissione, la Corte di Appello ha separato i giudizi, in considerazione degli appellati e suddividendoli in tre gruppi: gruppo 1 ha mantenuto il numero di ruolo 3/2016 RG (al quale è stato riunito il giudizio di appello promosso dal n. 5/2016 RG), gruppo 2 al quale è stato assegnato il n. /2019 RG e gruppo 3 al quale è stato assegnato n. /2019 RG.

Del resto lo stesso legale nell'atto di appello pag. 182, con riferimento alle spese di lite liquidate in primo grado, considera l'unitarietà dell'azione di responsabilità promossa, scrivendo quanto segue: *"Ma l'assoluta arbitrarietà (e illogicità) degli ingenti importi ai quali la è stata condannata sconta anche il grave errore, in cui è incorso il Giudice di prime cure, di voler considerare l'azione proposta come la sommatoria di otto singole domande, come se ciascun convenuto imputato di più condotte avesse dovuto svolgere plurime e distinte attività difensive, dallo studio della controversia alla fase finale, cosa che evidentemente non è, attesa l'unitarietà dell'azione di responsabilità promossa. Peraltro, dalla lettura della sentenza, non è in alcun modo ricavabile la "doverosa riduzione" nel caso in cui più convenuti siano stati assistiti dallo stesso difensore, il cui principio è solo richiamato in astratto dal Tribunale"*.

Infine, ai sensi dell'art. 4 co. 6 DM 55/14, sia per l'attività in appello sia per quella in primo grado, alla luce delle transazioni stipulate e dell'estinzione dei giudizi per rinuncia a spese compensate, va applicato l'aumento di un quarto, rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.

## 9. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, il compenso spettante al prof. avv. Ambrosini a fronte dell'attività difensiva svolta, così come sopra sinteticamente descritta, va liquidato secondo i seguenti parametri.

### 1. Attività dinanzi alla Corte di Appello

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: €	-----
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€
Fase decisionale, valore minimo:	€
Aumento ex art. 4, comma 2 del 370 %	€
Aumento ex art. 4, comma 6 euro 42.489,00 + 25%	€
Compenso totale	€
Spese generali (15% sul compenso totale )	€
Cassa Avvocati (4% )	€
Totale imponibile	€
IVA 22% su Imponibile	€
Compenso finale	€

## 2. Attività nella prosecuzione del giudizio di primo grado

Valore della Causa: Da €	
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€
Fase decisionale, valore minimo:	€
Aumento di cui all'art. 4, comma 2 del 370 %	€
Aumento ex art. 4, comma 6) € 14.877,00 + 25 %	€
Compenso totale	€
Spese generali (15% sul compenso totale )	€
Cassa Avvocati (4% )	€
Totale imponibile	€
IVA 22% su Imponibile	€
Compenso finale	€

Da ultimo va osservato che non è contestato il rango del credito oggetto di ammissione.

L'opponente ha infatti chiesto l'ammissione del credito a titolo di compenso in prededuzione privilegiata e del credito a titolo di spese generali, ulteriori spese, iva e cpa in prededuzione chirografaria. La procedura nelle note conclusive non si è opposta all'ammissione "*con la prededuzione ed i privilegi richiesti*".

Parimenti non è specificatamente contestata dalla procedura la richiesta da parte dell'istante degli interessi sino alla data del pagamento, anch'essi in prededuzione. Sul punto va tuttavia osservato che ai sensi dell'art. 54 l.f. gli interessi sono dovuti limitatamente alla parte ammessa in via privilegiata e dalla data del presente provvedimento, essendosi peraltro l'attività difensiva conclusasi in corso di causa (v. note conclusive della procedura richiamate a pag. 15).

In conclusione, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione deve essere accolta in parte e, in modifica del provvedimento emesso dal GD, ammette il credito per l'attività in appello pari alla somma

di euro (oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento) in prededuzione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c, nonché spese generali, iva e cpa, ed euro a titolo di rimborso spese esenti, in prededuzione chirografaria e, per l'attività in primo grado, pari alla somma di euro (oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento) in prededuzione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c, nonché spese generali, iva e cpa in prededuzione chirografaria.

#### **10. Le spese di lite**

Le spese del presente giudizio sono regolate dal principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto parte opposta deve essere condannata a rimborsare a parte opponente le spese legali sostenute, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014 (scaglione di riferimento da € a € ), in ragione del *decisum*, pari alla somma complessiva di euro ; fase introduttiva, fase studio e fase decisionale ai valori medi; fase istruttoria ai valori minimi, in quanto non è stata svolta alcuna attività istruttoria in senso stretto, ma sono state soltanto depositate delle memorie).

#### **P.Q.M.**

1. accoglie in parte l'opposizione proposta da nei confronti della procedura A.S. N. e in modifica dello stato passivo ammette il credito, così individuato:
  - euro , oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento, in prededuzione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c, nonché spese generali, accessori e spese esenti pari ad euro n prededuzione chirografaria (attività in appello);
  - euro tre interessi legali dalla data del presente provvedimento, in prededuzione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c, nonché spese generali ed accessori in prededuzione chirografaria (attività in primo grado);
2. condanna la procedura A.S. N. a rimborsare le spese del presente giudizio che liquida in € oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. di legge;
3. dispone che il commissario straordinario provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/10/2022

Il Giudice estensore

*dott.ssa Rosa Grippo*

Il Presidente

*dott.ssa Caterina Macchi*